



NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PICCOLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI ORIGINE LOCALE

Art. 9

Corsi di formazione

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

Versione in vigore dal 22 aprile 2022 secondo Normativa, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
Estremi	Legge 1 aprile 2022, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/norme-per-la-valorizzazione-delle-piccole-produzioni-agroalimentari/art-9-corsi-di-formazione>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it